

	ALLEGATO "A"	
	STATUTO	
	della Associazione "GO WINE Impresa sociale ETS "	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art.1) - E' costituita con sede in Alba (CN), via Vida n.6 una Associazione	
	denominata "GO WINE Impresa sociale ETS".	
	L'indicazione di Impresa Sociale è utilizzata negli atti e nella corrispon-	
	denza di GO WINE, mentre, l'indicazione di ETS sarà adottata solo con	
	l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.	
	Art.2) - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, in dipendenza della	
	necessità cui è destinata e della collaborazione volontaria su cui regge.	
	Art.3) - L'Associazione "GO WINE Impresa sociale ETS" opera sia nell'ambito	
	territoriale della Regione Piemonte sia a livello nazionale ed internazio-	
	nale.	
	Art.4) - L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non ha alcuna	
	preclusione di carattere geografico o preconetti culturali di qualsiasi	
	sorta. Essa si propone di esercitare attività volte alla valorizzazione an-	
	che culturale del prodotto vino e di quanto ad esso legato.	
	La associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa	
	di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	Essa opera affinché:	

	- il vino sia riconosciuto come espressione importante della cultura di un	
	paese, per il particolare rapporto che lega ogni vino al suo territorio,	
	conferendogli caratteri di tipicità;	
	- venga promosso e praticato il turismo del vino come occasione per lo	
	sviluppo qualificato dei suoi territori;	
	- si consideri il paesaggio del vino come bene culturale e ambientale da	
	difendere e da valorizzare in chiave di sviluppo turistico e di tutela	
	dell'identità di ogni territorio che esso rappresenta;	
	- vengano tutelati e promossi i vitigni autoctoni ed i vigneti storici;	
	- favorisca la conoscenza ed il consumo dei vini di qualità come strumento	
	per promuovere la qualità dei territori;	
	- si promuovano iniziative tese a far conoscere l'abbinamento di vini con	
	prodotti tipici della gastronomia.	
	Art.5) - Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà':	
	- pubblicare libri, riviste, testi divulgativi e tesi di laurea;	
	- organizzare mostre, convegni, fiere, corsi di degustazione, attività'	
	ludico-ricreative, corsi di formazione professionale, concorsi, incontri	
	di studio e manifestazioni di ogni genere, anche radiotelevisive;	
	- offrire borse di studio e collaborare con enti pubblici e privati per la	
	realizzazione di iniziative mirate, promuovendo inoltre la realizzazione	
	e la divulgazione di marchi, di brevetti e di altre opere dell'ingegno;	
	- progettare pacchetti turistici.	
	Gli interventi dell'Associazione comprenderanno anche un intervento diretto	
	di ricerca, di raccolta e di elaborazione di dati, articoli, documenti pub-	
	blici e testimonianze orali, tutte inerenti gli argomenti e gli scopi	

	dell'Associazione, per la creazione di una biblioteca (o banca dati) che	
	sarà messa a disposizione di chiunque per scopi di ricerca o culturali.	
	Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall'Impresa Sociale in	
	via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma	
	2 del Decreto legge (D.L.) 3 luglio 2017 n.112, successivamente integrato	
	dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 20 luglio 2018 n. 95, s'intende quella per	
	la quale i relativi ricavi sono superiori al 70 (settanta) per cento dei ri-	
	cavi complessivi dell'organizzazione in forma associativa che esercita l'Im-	
	presa Sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto dal Mini-	
	stro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali.	
	Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, GO WINE potrà svolgere	
	anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.	
	Art.6) - L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura la denomina-	
	zione dell'Associazione con delle orme rappresentanti un percorso metaforico	
	verso il turismo del vino. L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.	
	Art.7) - L'Associazione avrà facoltà di aprire delegazioni e club sia in	
	Italia che all'estero. Essa potrà collegarsi nelle forme più opportune con	
	altre organizzazioni simili o con privati, associarsi e aprirsi alla colla-	
	borazione e allo scambio; potrà inoltre compiere tutte le operazioni econo-	
	miche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili allo svolgi-	
	mento della propria attività.	
	E' espressamente vietato all'associazione di svolgere altre attività al di	
	fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate	
	direttamente connesse.	

TITOLO II

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI

Art.8) - Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- dalle somme inizialmente versate dai soci fondatori in sede di atto costitutivo dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- dalle eventuali eccedenze dei contributi associativi sulle spese;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art.9) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini;
- dal ricavato dell'eventuale organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.10) - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a norma di legge.

Art.11) - Gli eventuali utili di bilancio e gli avanzi di gestione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Si fa inoltre espresso divieto di distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.12) -

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale dell'Impresa Sociale;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla citata normativa;

	l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'Impresa Sociale;	
	la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'Economia e delle Finanze.	
	L'Impresa Sociale può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per	
	cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di	
	enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'Impresa Sociale o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.	

	TITOLO III	
	MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE	
	Art.13) - L'Associazione è costituita da quattro tipologie di soci che col-	
	laborano gratuitamente:	
	- soci fondatori;	
	- soci promotori;	
	- soci sostenitori.	
	- soci ordinari	
	Art.14) - Sono soci fondatori coloro che hanno provveduto alla materiale co-	
	stituzione della presente Associazione e/o che hanno fornito i finanziamenti	
	necessari affinché' la stessa potesse nascere.	
	Saranno considerati alla stessa stregua dei soci fondatori tutti gli eredi	
	in linea retta degli stessi.	
	La qualità di socio fondatore si perde esclusivamente per decesso e per ri-	
	nuncia, non essendo possibile per nessun motivo un'eventuale esclusione ope-	
	rata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.15) - Sono soci promotori le persone fisiche e giuridiche che rispondano	
	a requisiti di leadership e di autorevolezza nel loro territorio di compe-	
	tenza.	
	I soci promotori operano per sviluppare e presentare l'Associazione nella	
	loro terra di riferimento. Compete al Consiglio di Amministrazione stabilire	
	i loro requisiti, i criteri per la loro nomina e revoca, le regole per il	
	funzionamento delle delegazioni o club di cui potranno eventualmente occu-	
	parsi.	

	L'ammissione degli stessi all'Associazione è sempre subordinata all'accetta-	
	zione dell'Organo Amministrativo	
	Art.16) - Sono soci sostenitori coloro che intendono sottolineare con uno	
	specifico contributo il sostegno all'Associazione ed agli scopi che essa si	
	prefigge. Per tale motivo versano una quota che consenta loro un'iscrizione	
	pluriennale e possano usufruire di particolari benefici. Il Consiglio di Am-	
	ministrazione stabilisce quota e durata dell'iscrizione e relativi benefici.	
	Art.17) - Sono soci ordinari, chiunque, persona fisica o giuridica, faccia	
	domanda di far parte dell'Associazione condividendone gli scopi, previo giu-	
	dizio di idoneità da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.18) - Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa nella mi-	
	sura e con le modalità che verranno determinate annualmente dall'Assemblea.	
	I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ogni anno. La	
	quota annuale di iscrizione non può superare la somma di 50 Euro, eventual-	
	mente aggiornabile nella misura massima consentita secondo le variazioni	
	dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.	
	Art.19) - La qualità di socio promotore, sostenitore e ordinario si perde	
	per decesso, per rinuncia, per eventuale esclusione operata dal Consiglio di	
	Amministrazione per gravi motivi, quali la morosità nel versamento della	
	quota annua.	
	La deliberazione di esclusione dovrà inoltre essere adottata in conseguenza	
	della sopravvenuta inidoneità del socio a fornire la propria opera a favore	
	dell'Associazione.	
	Art.20) - Per tutte e quattro le categorie, possono essere soci solo i mag-	
	giori di età.	

	Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita	
	associativa.	
	L'Associazione accetta la collaborazione di volontari giudicati idonei dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art.21) - E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici,	
	politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, di-	
	pendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'Associazione, non-	
	ché' di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Asso-	
	ciatione stessa.	
	Art.22) - E' prevista l'assunzione di personale remunerato nei limiti posti	
	dalle norme vigenti in materia di Associazioni ed enti non commerciali.	
	E' fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi	
	non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per	
	un valore complessivamente eccedente la misura prevista dalla normativa vi-	
	gente in materia di impresa sociale.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	Art.23) - L'assemblea delibera in ordine a:	
	- bilancio preventivo e consuntivo;	
	- nomina, revoca e responsabilità dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- regolamento interno, indirizzi e linee generali dell'Associazione;	
	- determinazione delle quote associative annuali;	
	- modificazioni dell'atto costitutivo;	

	- quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o	
	sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.24) - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno	
	una volta l'anno entro il 30 aprile, almeno 10 giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza e con affissione dell'avviso presso la sede nello stesso	
	termine. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del	
	luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Am-	
	ministrazione ne ravvisi la necessita' o quando ne faccia richiesta motivata	
	almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea deve essere sempre convocata ad Alba anche fuori dalla sede so-	
	ciale.	
	Art.25) - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro consi-	
	gliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione o da un socio desi-	
	gnato dall'Assemblea stessa. Per la verbalizzazione delle delibere sarà no-	
	minato tra i soci un segretario.	
	Art.26) - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le mag-	
	gioranze previste dall'art.21 C.C..	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il	
	pagamento della quota associativa; ogni associato può essere rappresentato	
	con delega scritta da un altro associato, il quale, peraltro, non potrà es-	
	sere portatore di più di cinque deleghe.	
	Gli eventuali soci onorari non hanno diritto di voto.	

	I lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, possono parte-	
	cipare all'assemblea, senza diritto di voto.	
	TITOLO V	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.27) - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a	
	nove (9), eletti dall'Assemblea per la durata di cinque esercizi e rieleggi-	
	bili.	
	Almeno i due quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione devono es-	
	sere scelti tra i soci fondatori e/o tra nominativi indicati da questi ul-	
	timi.	
	I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici	
	requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare	
	(i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una	
	comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione,	
	(iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo	
	dell'associazione.	
	Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti degli enti di cui	
	all'art. 4, comma 3 D.lgs. 3 luglio 2017, n112.	
	Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la	
	nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente	
	interessati alle attività dell'Impresa Sociale, di almeno un componente	
	dell'organo di amministrazione.	

	In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede	
	alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea an-	
	nuale.	
	Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri in carica, dovrà essere	
	convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.	
	Art.28) - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presi-	
	dente ed un Segretario. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare un	
	Presidente Onorario, scegliendolo tra personaggi di indiscusso prestigio	
	umano e professionale; il Presidente Onorario non rappresenta l'Associazione	
	ma può presenziare ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto.	
	Art.29) - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi	
	necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli ammini-	
	stratori in carica. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera da	
	spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, me-	
	diate telegramma. fax o e-mail da inviarsi ventiquattr'ore prima della data	
	dell'adunanza. In mancanza di tale formalità le adunanze del Consiglio si	
	reputano valide se sono presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Presi-	
	dente Onorario. La votazione dev'essere palese; le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voti prevale il voto	
	di chi presiede.	
	Art.30) - Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione or-	
	dinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Esso	
	procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla	
	loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati de-	
	terminandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento	

	della Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli asso-	
	ciati.	
	Art.31) - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presi-	
	dente, presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione, prov-	
	vede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi	
	di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte	
	di questo alla prima riunione.	
	Art.32) - Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è possibile istituire	
	un Comitato Esecutivo composto da un massimo di cinque membri, al fine di	
	poter dare rapida attuazione alle delibere del Consiglio stesso e, contempo-	
	raneamente, poter ottemperare a tutte le necessita' giornaliere che non pos-	
	sono essere rimandate ad una successiva riunione del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art.33) - Fatto salvo il divieto di distribuire utili o oneri di gestione è	
	consentito riconoscere, nei limiti di legge, compensi e rimborsi spese che	
	effettivamente gli amministratori o alcuni di essi maturano per lo svolgi-	
	mento di attività legate al raggiungimento degli scopi associativi.	
	TITOLO VI	
	ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	
	Art.34) - L'amministrazione della Associazione e' controllata da uno o più	
	Sindaci eletto dalla Assemblea dei Soci ogni triennio e funzionante a norma	
	dell'art. 10 D.lgs. 112/2017.	
	TITOLO VII	
	COMITATO SCIENTIFICO - COMITATO DI REDAZIONE - TESTIMONIAL	

	Art.35) - L'Associazione per lo svolgimento delle sue attività può istituire	
	un Comitato Scientifico e un Comitato di Redazione. I componenti di detti	
	comitati vengono designati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce	
	anche la durata e le modalità dell'incarico.	
	Art.36) - Il Comitato Scientifico è composto da esperti della materia enotu-	
	ristica nel campo della cultura, del giornalismo e del mondo accademico.	
	Art.37) - Il Comitato di Redazione avrà una funzione consultiva nell'ambito	
	delle iniziative editoriali e multimediali che potranno svilupparsi nell'am-	
	bito dell'Associazione.	
	Art.38) - L'Associazione istituisce un apposito albo riservato a Testimonial	
	di GO WINE.	
	Sono Testimonial di GO WINE quei personaggi che risultano essere notoria-	
	mente opinion leader per la risonanza o il prestigio della loro attività,	
	oltre ad essere riconosciuti come cultori del vino e dell'enoturismo. Co-	
	storo saranno nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione	
	assumendo la qualità di soci promotori onorari, condividendo gli scopi ed i	
	programmi associativi.	
	TITOLO VIII	
	TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO	
	Art.39) -Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la	
	quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Per la trasforma-	
	zione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del	

patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017.

Art.40) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri irrituali da nominarsi uno per parte ed il terzo di comune accordo fra i due, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo; quest'ultimo provvederà altresì alla nomina dell'arbitro di quella parte che non l'abbia designato entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.41) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, alle vigenti disposizioni di Legge.